

Regione Siciliana  Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio	REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA	RG . 01 REV. 4
		PAG. 1 DI 50

**REGOLAMENTO GENERALE
 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
 DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI
 A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E
 A INDICAZIONE GEOGRAFICA**

4	28/03/2025	P.to 8	G. MICILETTA	G. MICILETTA	L. G. MONTE
3	30/01/2025	Revisione Generale	G. MICILETTA	G. MICILETTA	L. G. MONTE
2	23/3/2022	Aggiornamento normativo	F. SALVIA	G. MICILETTA	L. G. MONTE
1	09/07/2021	Revisione a seguito visita ACCREDIA maggio 2021	F. SALVIA	G. MICILETTA	L. G. MONTE
0	20/11/2020	Prima emissione	F. SALVIA	G. MICILETTA	L. G. MONTE
Rev.	Data	Oggetto	Prepara UO OdCC Vini	Verifica Responsabile UO OdCC Vini	Approva Responsabile Sistema di Gestione

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 2 DI 50</p>
---	--	---

INDICE

1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO GENERALE

2 - PRESENTAZIONE DELL' ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (IRVO)

2.1 Finalità istituzionali

2.2 Cronistoria dell'attività di controllo e certificazione dell'IRVO

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

4 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

4.1 GENERALITA'

4.2 PIANI DI CONTROLLO

4.2.1 Generalità

4.2.2 Struttura dei Piani di controllo

Parte Generale

Parte Speciale

Tariffario

4.2.3 Soggetti previsti dai Piani di Controllo

4.2.4 Impianto comune dei Piani di Controllo e Tariffari delle DO e delle IG dei vini siciliani

4.3 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

4.3.1 Controllo Documentale

4.3.2 Controllo Ispettivo

4.3.3 Controllo Analitico

4.4 CONTROLLI VITICOLTORI

Controlli Documentali

Controlli Ispettivi annui a campione

4.5 CONTROLLI VINIFICATORI

Controlli Documentali

Controlli Ispettivi annui a campione

4.6 CONTROLLI INTERMEDIARI VINI SFUSI

Controlli Documentali

Controlli Ispettivi annui a campione

4.7 CONTROLLI IMBOTTIGLIATORI

Controlli Documentali

Controlli Ispettivi annui a campione

4.8 ACCESSO AL SISTEMA DEI CONTROLLI

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 3 DI 50</p>
---	--	---

4.8.1 Domanda di Assoggettamento

5 - ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEI VINI A DO

5.1 GENERALITÀ

5.2 ITER DELLA CERTIFICAZIONE

5.2.1 Richiesta di prelievo

5.2.2 Annullamento della richiesta di prelievo

5.2.3 Assegnazione del prelievo e Controllo documentale della richiesta di certificazione

5.2.4 Campionamento

5.2.5 Analisi chimico-fisica

5.2.6 Analisi organolettica

5.2.7 Rilascio della Certificazione finale d'idoneità

5.2.8 Durata dell'iter di certificazione

5.3 RICORSI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

5.3.1 Definizione generica di ricorso

5.3.2 Ricorso avverso l'esito negativo della analisi chimico-fisica

5.3.3 Ricorso avverso il giudizio di non idoneità organolettica

5.4 TERMINI DI VALIDITÀ, RIDUZIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

5.4.1 Validità della certificazione

5.4.2 Riduzione della certificazione

5.4.3 Revoca della certificazione

5.5 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.6 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

5.7 CERTIFICAZIONE DEI VINI A IG

6 - PORTALE INFORMATICO IRVO DEDICATO AI CONTROLLI ED ALLE CERTIFICAZIONI

7 - MODALITA' DI PAGAMENTO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEI COSTI PREVISTI DAL TARIFFARIO DELLE DOP/IGP

7.1 Pagamenti tramite Full-service

7.2 Pagamenti per le aziende non aderenti al full-service

7.3 Rivendicazione (pagamento) delle Uve viticoltori puri

viticoltori che sono anche vinificatori

7.4 Rivendicazione (pagamento) del Vino

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 4 DI 50</p>
---	--	---

8 - SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

9- GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ALLEGATO A-SCHEMA GENERALE DI PIANO DI CONTROLLO DO/IG (SCHEDE 1-6)

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento Generale definisce le condizioni che il soggetto richiedente deve soddisfare per ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine (DO) e a Indicazione geografica (IG) in conformità al Regolamento (UE) 1308/2013, nonché la procedura utilizzata dall'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) per la gestione delle attività di valutazione (attività di controllo e di certificazione).

L'obiettivo del sistema di controllo e certificazione è garantire - mediante il rispetto del Piano dei Controlli, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorità competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema relativa alla norma UNI EN ISO/IEC 17065, che le caratteristiche del prodotto (uva, vino atto, vino certificato, vino imbottigliato) che sono oggetto di certificazione, siano conformi alle normative di riferimento, nonché verificare la rintracciabilità dei prodotti destinati alla certificazione o certificati ed assicurare la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilità ufficiale.

2. PRESENTAZIONE DELL' ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (IRVO)

2.1 Finalità istituzionali

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, (IRVO), sino al 2011 Istituto Regionale della Vite e del Vino (IRVV), istituito con la legge 18 luglio 1950 n. 64, è un Ente dotato di personalità giuridica sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

L'Istituto ha sede in Palermo e sezioni distaccate nel territorio della Regione Marsala, Alcamo e Rodi Milici).

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 5 DI 50</p>
---	--	---

L'IRVO opera nel settore della viticoltura e dell'enologia, di cui si propone la valorizzazione in tutte le fasi della filiera.

Con la legge regionale 2/2007, art. 35, l'IRVO è stato altresì riconosciuto quale ente di ricerca della Regione siciliana.

Con legge regionale n.25/2011, sono state attribuite all'Istituto le competenze in materia di olio e precisamente certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia e contestualmente è stata modificata la denominazione dello stesso in Istituto Regionale del Vino e dell'Olio.

Dal 2009 l'IRVO è stato designato organismo di controllo per i vini siciliani a denominazione, prima con Decreto dirigenziale Mipaaf del 19 febbraio 2009 (ai sensi del DM 29 marzo 2007 Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate)

Con Decreto del MIPAAF n. 11657 del 15/06/2015, l'IRVO è stato designato dal Ministero, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione olio vergine ed extravergine di oliva "IGP Sicilia", iscritta nel Registro delle DOP e IGP con Regolamento di Esecuzione UE 2016/1662 del 12 settembre 2016.

Con DDG n. 448 del 17/2/2016 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e Formazione professionale, l'IRVO è stato riconosciuto Ente di formazione professionale, per le macro-tipologie: B- Formazione successiva, C- Formazione superiore, D – Formazione continua e permanente, presso la Sede IRVO di Marsala (TP).

2.2 Cronistoria dell'attività di controllo e certificazione dell'IRVO

L'IRVO si occupa del controllo dei vini siciliani da lungo tempo; infatti con Decreto Direttoriale del Mipaaf del 19 febbraio 2009 (pubblicato sulla GURI del 20 marzo 2009, n. 66), è stato conferito all'allora 'Istituto Regionale Vite e del Vino (IRVV), l'incarico di svolgere le funzioni di controllo previste per i vini siciliani a denominazione di origine ai sensi del DM 29 marzo 2007 “Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD)”

Questo decreto, più noto come decreto dei Controlli Erga Omnes, prevedeva che nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della Legge n.164/1992, la produzione degli allora V.Q.P.R.D.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 6 DI 50</p>
---	--	---

fosse sottoposta ad un sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo, a garanzia della qualità dei vini e a tutela del consumatore. Il decreto prescriveva che i controlli fossero effettuati sulla base di piani di controllo e relativi prospetti finanziari proposti da parte delle strutture di controllo ed approvati dal Mipaaf.

Il ruolo di struttura di controllo fu conferito all'IRVV su proposta dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con nota n. 26823 del 12/03/2008, sentito il parere della filiera vitivinicola siciliana, dei Consorzi di Tutela dei vini a DO e delle Organizzazioni professionali e di categoria, che furono all'unisono concordi ad attribuire all'Istituto questo ruolo.

Uno dei principali obiettivi della riforma OCM vino, attuata dal Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, era infatti quello di aumentare la competitività dei vini europei nei confronti dei Paesi terzi, puntando sulla qualità e sull'origine, attraverso un sistema di Controlli e Certificazione che ne garantisse la tracciabilità.

Nel 2010 viene emanato, dopo un a lungo periodo di concertazione, il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante Tutela delle DO e delle IG dei vini, che abroga la Legge 164/1992 "Nuova disciplina delle denominazioni d' origine dei vini".

In questo nuova norma vengono pienamente recepiti gli obiettivi della riforma OCM in ordine ai controlli ed alla tracciabilità.

Il Capo IV del decreto legislativo è infatti intestato "Controllo delle DOP e delle IGP", nel cui ambito l'art. 13 tratta dei Controlli e della Vigilanza, l'art. 14 delle Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazioni e declassamenti e, l'art. 15 delle Analisi chimico-fisica ed organolettica.

Il DLgs 61/2010 fissava principi generali della normativa delle DOP e IGP, prevedendo la successiva emanazione di decreti ministeriali applicativi.

Tra questi decreti applicativi furono emanati il DM 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli in applicazione dell'art. 13 comma 17, del Dgls 61/2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine, ed il DM 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP

Il decreto DM 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, implicò l'adeguamento dei Piani di Controllo e dei relativi tariffari dei vini a Do siciliani, al nuovo schema di piano.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 7 DI 50</p>
---	--	---

Con i Decreti 23 e 24 febbraio 2011 vennero approvati i “Nuovi “ Piani di Controllo delle DO dei vini siciliani , adeguati al DM 2/11/2010.

Altre novità furono apportate dal Dm 11/11/2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell’attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP, che assegna alle strutture di controllo il compito di effettuare anche la certificazione dei vini a denominazione di origine, finora effettuate dalle CCIAA.

Viene Istituito presso l’Assessorato Regionale delle Risorse agricole ed alimentari l’elenco dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” integrando gli elenchi preesistenti detenuti precedentemente dalle Camere di Commercio della Sicilia.

Con D.A. n. 197 del 26 gennaio 2012 sono costituite due Commissioni di degustazione per effettuare l’esame organolettico dei vini; una per i vini a DO della Sicilia Orientale ed uno per i vini a DO della Sicilia Occidentale.

Quindi a partire dal gennaio 2012 l’IRVO inizia ad effettuare le prime certificazioni dei vini a DO, secondo le modalità prescritte dal suddetto decreto

L’IRVO nel frattempo si era dotato di un portale informatico con il quale vengono gestiti i controlli e le certificazioni. Il portale che, si arricchisce e si evolve nel tempo, via via che si palesano nuove esigenze e novità normative, riscuote successo presso gli operatori in quanto semplifica ed agevola le comunicazioni operatori-OdCC, nonché permette, tramite filtri ed accorgimenti vari, una semplificazione della gestione del sistema–controlli; nel caso delle certificazioni l’azienda è in grado di seguire passo dopo passo l’iter della certificazione stessa e, può stamparsi dal portale stesso gli Rdp ed i Certificati di idoneità.

In seguito è stato emanato il DM 14/06/2012 concernente l’approvazione dello schema di piano dei controlli in applicazione dell’art. 13 comma 17 , del Dgls 61/2010 n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini , che abroga e sostituisce il Dm 2/11/2012. Questo nuovo decreto sui piani dei controlli comporta una importante novità : i controlli vengono estesi anche ai vini a Indicazione geografica protetta.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 8 DI 50</p>
---	--	---

Di conseguenza anche gli operatori della filiera dei vini a IGT devono assoggettarsi a strutture di controllo e si devono attenere a quanto prescritto dai piani di controllo. I vini a IGT, a differenza di quelli a DO, non dovevano essere sottoposti a certificazione

Con Decreto dirigenziali Mipaaf 20893 del 25 luglio 2012 l'IRVO viene designato quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per tutte le 24 DO e per tutte le 7 IG dei vini siciliani, incarico poi confermato con Decreto dirigenziale Mipaaf n.12762 del 26/06/2015 e da , ultimo rinnovato per ulteriori tre anni sino al 31 luglio 2021 con Decreto dirigenziale Mipaaf n. 10290 del 02/07/2018 ai sensi dell'art. 64 della Legge 238/2016.

L'IRVO predispone piani e tariffari per le 7 IGT dei vini siciliani e, dal 31 luglio 2012 iniziano i controlli anche per i vini ad indicazione geografica tipica.

Inoltre con il DM 19 Aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione , il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, è stata delegato agli Organismi di controllo la gestione delle fascette di Stato e dunque l'OdCC IRVO ha preso in carico la gestione delle fascette per la DOCG "Cerasuolo di Vittoria".

Nel 2016 viene emanata la Legge 238 Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e del commercio del vino. E' il cosiddetto Testo Unico della Vite e del Vino. Questa legge prevede una serie di decreti attuativi in attesa dei quali rimangono in vigori i decreti attuativi del Dlgs 61/2010.

Nel 2018 viene emanato il decreto attuativo DM n. 7552 del 02/08/2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 253 del 30/10/18) concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, ai sensi dell'art. 64 della legge del 12 dicembre 2016 n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Per cui l'IRVO predispone i nuovi Piani di controllo per le DOP e IGP siciliane sulla base della nuova normativa che vengono approvati dalla DG VICO 1 del Ministero.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 9 DI 50</p>
---	--	---

Nel 2019 viene emanato il decreto attuativo DM del 12 marzo 2019 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 102 del 03/05/2019) concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per le principali norme e documenti di riferimento per le attività dell'IRVO quale Struttura di Controllo e Certificazione si rimanda all'allegato B del Manuale Qualità.

3.1. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A DOP E IGP SICILIANI

I disciplinari di produzione di tutti i vini a DOP e IGP sono pubblicati nel sito del Ministero delle Politiche agricole e sovranità alimentare (MASAF) alla voce "Qualità"- "Vini DOP e IGP"- "Disciplinari Vini DOP e IGP",

VINI DOP

DOC Alcamo (DM 30/09/1999; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOCG Cerasuolo di Vittoria (DM 13/09/2005; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 09/01/2014; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Contea di Sclafani o Valledolmo-Contea di Sclafani (Reg. UE di esecuzione n. 2019/1321 della Commissione del 23/07/2019)

DOC Contessa Entellina (DM 30/11/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Delia Nivolelli (DM 10/06/1998; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 25/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Eoro (DM 03/10/1994; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Erice (DM 20/05/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 10 DI 50</p>
---	--	--

DOC Etna (DPR 11/08/968; modificato con DM 27/09/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 19/01/2022 e successivo DM di rettifica del 14/03/2022)

DOC Faro (DPR 03/12/1976; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Malvasia delle Lipari (DPR 20/09/1973 modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Mamertino o Mamertino di Milazzo (DM 03/09/2004; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Marsala (DM 28/02/1995; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 07/03/2014 vedi anche Legge n. 851 del 28/11/1984)

DOC Menfi (Reg. UE di esecuzione n. 2020/632 della Commissione del 06/05/2020)

DOC Monreale (DM 2/11/2000; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Noto (DM 02/01/2008; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 25/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Pantelleria (DM 07/10/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 28/10/2013; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Riesi (DM 20/05/2009; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Salaparuta (DM 08/02/2006; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Sambuca di Sicilia (DM 11/07/2002; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Santa Margherita Belice (DM 09/01/1996; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Sicilia (DM n. 54182 del 13/07/2017 concernente l'autorizzazione al Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "Sicilia", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 14 giugno 2017; modificato con Decreto 12 luglio 2019 "Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia")

DOC Siracusa (DPR 26/06/1973 ; modificato con DM 14/10/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 11 DI 50</p>
---	--	--

DOC Sciacca (DM 05/06/1998; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 09/01/2014; modificato con DM 07/03/2014)

DOC Vittoria (DM 13/09/2005 ; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

B) Vini IGP

IGP Avola (DM 13/10/2011; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 07/03/2014)

IGP Camarro (DM 24/07/2009; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

IGP Fontanarossa di Cerda (DM 27/09/2010; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

IGP Salina (DM 21/04/1998 modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

IGP Salemi (DM 24/07/2009; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 28/11/2013; modificato con DM 07/03/2014)

IGP Terre Siciliane (Decreto n. 53951 del 12/07/2017 concernente l'autorizzazione alla Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT "Terre Siciliane", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 14 giugno 2017

IGP Valle Belice (DM 24/07/2009; modificato con DM 30/11/2011; modificato con DM 12/07/2013; modificato con DM 07/03/2014)

3.5- PIANI DI CONTROLLO E TARIFFARI DEI VINI DOP E IGP SICILIANI

I Piani di controllo ed i Tariffari dei vini con DOP e IGP siciliani in carico all'OdCC Vini IRVO sono stati approvati con Decreto ministeriale prot.n. 318212 del 16/07/2024.

I Piani di Controllo, analogamente ai disciplinari di tutti i vini a DOP e IGP sono pubblicati nel sito Ministero delle Politiche agricole e sovranità alimentare

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 12 DI 50</p>
---	--	--

(MASAF alla voce “Qualità”- “Vini DOP e IGP”-“Piani di Controllo e Tariffari dei vini DOP e IGP”

4- ATTIVITA' DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

4.1 GENERALITA'

(Inquadramento nella normativa di qualità)

L'attività di controllo e certificazione dei vini a DO e IG si identifica in una certificazione di prodotto in ambito “regolamentato”, intesa come verifica ed attestazione della conformità del prodotto a determinati requisiti definiti da specifiche disposizioni quali Disciplinari di Produzione, Regolamenti comunitari, Leggi, Decreti Legislativi, Decreti ministeriali, ecc. approvati dall'Autorità competente, alle quali il richiedente la certificazione vuole volontariamente aderire.

Nell'ambito della certificazione di prodotto regolamentata, i rilievi elevati da IRVO sono classificati secondo le modalità previste dagli specifici schemi di certificazione adottati dai Piani dei Controlli approvati dall'Autorità competente e/o documenti di riferimento.

4.2 PIANI DI CONTROLLO

4.2.1 GENERALITA'

L'OdCC IRVO, dunque, per lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione dispone, per ciascuno dei vini a D.O. e I.G. controllati, di specifici Piani dei Controlli approvati dal MASAF, riportanti le verifiche documentali, ispettive/analitiche e le relative percentuali di clienti/operatori da sottoporre ai suddetti controlli.

I Piani dei Controlli sono quei documenti che riportano l'insieme delle azioni di verifica, di misura e di analisi che conducono, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel documento normativo di riferimento (Disciplinare di Produzione, Normativa unionale, nazionale e regionale.).

I Piani di controllo in vigore per ciascuna delle DO e IG controllate dall' OdCC Vini IRVO sono visionabili e scaricabili presso il sito web istituzionale dell'IRVO www.ivos.it alla voce “Controllo e Certificazione Vini”.

Tali Piani sono stati redatti secondo gli schemi previsti dalla vigente normativa, in particolare sulla base del DM 7552 del 02/08/2018 e relativi allegati , sulla

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 13 DI 50</p>
---	--	--

base del DM 12/03/2019, e sulla base delle istruzioni ed indicazioni impartite dalle pertinenti circolari ministeriali .

I Piani di Controllo e relativi Tariffari sono concordati e condivisi con i 5 Consorzi di Tutela dei vini siciliani a DO/IG incaricati ai sensi dell'art. 41 della Legge 238 del 12/12/2016 (Consorzio di tutela vini DOC SICILIA , Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a doc dell'isola di Pantelleria, Consorzio volontario per la tutela dei vini Etna con doc, Consorzio volontario di tutela DOCG Cerasuolo di Vittoria e DOC Vittoria, Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia delle Lipari e IGP Salina) e, per le denominazioni (DO e IG) che non sono tutelate da Consorzi riconosciuti, con la Regione Sicilia, in particolare con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale, e della Pesca Mediterranea-Dipartimento regionale dell'Agricoltura-AREA 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale-UOA5.02-Riconoscimento e tutela prodotti di qualità.

4.2.2 STRUTTURA DEI PIANI DI CONTROLLO

I Piani di Controllo sono costituiti da:

- una Parte Generale e Schema dei controlli , descrittiva ed uguale per tutti i Piani di controllo delle varie DO/IG, che rinvia all'Allegato 2 del DM 7552/2018 ed allo schema dei controlli ivi riportato
- Parte Speciale in cui vengono riportati dei punti opzionali, la cui scelta è stata effettuata e concordata con i Consorzi di tutela delle denominazioni riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della Legge 238 del 12/12/2016 o, in mancanza di essi, con le Regioni,
- Tariffario

PARTE GENERALE

Schema del Piano di Controllo ed Elementi dello schema di controllo

Lo schema del Piano di controllo per ogni categoria di soggetto/operatore della filiera sottoposto a controllo, presenta una comune struttura comprensiva di 10 colonne, che individuano:

- 1-Soggetto; esplicitazione della categoria di soggetto da sottoporre al controllo
- 2- Fase di processo, viene individuata la fase di processo in cui il soggetto svolge la propria attività

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p>
		<p>PAG. 14 DI 50</p>

3- Requisiti, vengono indicati i parametri che, per ciascuna fase di processo, devono essere rispettati e che sono previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa unionale e nazionale.

4. Dati e Documentazione, tutti i dati e le informazioni, disponibili su qualsiasi supporto, relativi al soggetto ed alla fase di processo, che si devono acquisire al fine dei controlli da effettuare

5-Attività di controllo, vengono specificate le verifiche da effettuare, ovverossia di cosa ci si deve accertare e il luogo dell'accertamento (vigneto, stabilimento di trasformazione, stabilimento di imbottigliamento ecc)

6-Tipo ed entità del controllo, viene indicata la tipologia di controllo da effettuare [controllo ispettivo (I) controllo analitico (A), e la percentuale di operatori da sottoporre a controllo previo sorteggio.

7-Non Conformità (NC) vengono indicate le situazioni che generano una non conformità, cioè per ogni requisito individuato (sulla base del disciplinare di produzione e della normativa vigente) vengono indicate le possibili non conformità.

La NC è quindi generata da un mancato soddisfacimento dei requisiti specificati:

8-Gravità della NC viene indicato se la NC è da considerarsi Lieve (L) o Grave (G) in corrispondenza della situazione che ha generato la NC, ovverossia in quali casi la NC è da ritenersi grave o lieve.

La NC è lieve quando è una irregolarità di tipo formale che non ha effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito né sul mantenimento della tracciabilità

La NC è grave quando le irregolarità non sono risolvibili (sanabili), hanno effetto irreversibile (sostanziali o documentali) sulla materia prima e/o sul prodotto finito, tra cui la perdita di tracciabilità. Oppure si tratta di NC lievi che non sono state risolte con le opportune azioni correttive.

9-Trattamento per trattamento si intende il complesso delle azioni messe in atto dalla struttura di controllo finalizzate alla gestione del prodotto e/o del processo a seguito della non conformità accertata a carico dei soggetti, tra cui le comunicazioni da parte dell'organismo di controllo alle autorità competenti (Regione, ICQRF, altra struttura di controllo) o ad altro soggetto coinvolto (per es. azienda acquirente prodotto non tracciato).

10-Azione Correttiva si intende l'insieme delle azioni che devono essere intraprese dai soggetti al fine di risolvere le NC lievi , cioè al fine di eliminare le cause della non conformità accertate.

La parte generale è comprensiva di 6 schede riportate nell' Allegato 2 del DM 7552/2018.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 15 DI 50</p>
---	--	--

Ognuna delle prime cinque è riferita all'attività di controllo dedicata ad ogni categoria di soggetto e alla fase di processo della filiera produttiva svolta dalla categoria di soggetto in questione.

La sesta scheda è riferita ai controlli da effettuare propedeutici alla certificazione di prodotto e quindi i soggetti sottoposti al controllo sono tutti i soggetti che possono richiedere la certificazione d'idoneità dei vini e che sono in possesso di vini sfusi atti (destinati) alla DO: vinificatori, intermediari di vini sfusi ed imbottiglieri

PARTE SPECIALE

Nella Parte Speciale vengono riportati dei punti opzionali, la cui scelta è stata effettuata e concordata con i Consorzi di tutela delle denominazioni riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della Legge 238 del 12/12/2016 per le DO e IG che ne sono provvisti (DOCG Cerasuolo di Vittoria, DOC Vittoria, DOC Sicilia, DOC Etna, DOC Malvasia delle Lipari, IGT Salina), o, in mancanza di essi con la Regione Siciliana Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Tali punti opzionali riguardano:

la scelta per le DOC ai fini della tracciabilità del lotto o del contrassegno di stato
la scelta per le DO con produzione inferiore ai 10.000 ettolitri se avvalersi del controllo analitico e organolettico sistematico o a campione

la scelta se avvalersi o meno per un massimo di un 1/5 delle percentuali di riferimento dell'analisi del rischio per l'individuazione degli operatori da sottoporre a controllo

la scelta se, per quanto riguarda la percentuale di operatori da sottoporre a controlli, confermare le percentuali minime previste dall'allegato 2 del DM oppure indicarne di altre superiori

la informazione se sono presenti ulteriori operatori da sottoporre a controllo oltre quelli espressamente previsti dal decreto (viticoltore, intermediario uve, vinificatore, intermediario vini sfusi, imbottigliatore, etichettatore)

la informazione se sono presenti imbottiglieri esteri

la presenza di eventuali requisiti specifici previsti dal disciplinare per i quali si richiedono ulteriori controlli non espressamente previsti dallo schema generale dei controlli

TARIFFARIO

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 16 DI 50</p>
---	--	--

Nei tariffari vengono riportati le tariffe che i diversi soggetti della filiera devono pagare per la rivendicazione dei prodotti [uva (€/Q) e vino (€/hl)], per la vendita dei prodotti [uva (€/Q) e vino (€/hl)] per l'imbottigliamento dei vini (€/hl), per il prelievo di ogni campione di vino per il quale è prevista la certificazione, per l'effettuazione della analisi chimico-fisica di ogni campione al fine della certificazione, per lo svolgimento dell'analisi organolettica per ogni 100 litri di vino (€/hl) al fine della certificazione.

4.2.3 SOGGETTI PREVISTI DAI PIANI DEI CONTROLLI

I soggetti della filiera vitivinicola individuati dai Piani di Controllo sono:

- Viticolto
- Intermediario delle uve destinate alla vinificazione
- Vinificatore
- Intermediari di vini sfusi destinati alla I.G./D.O. e/o certificati a D.O
- Imbottigliatore/Etichettatore

Questi operatori sono i clienti così come definiti dal punto 3.1 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012:

CLIENTE/OPERATORE: organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto, siano soddisfatti.

Per le attività svolte dall'IRVO i clienti sono:

-Viticolto: soggetto conduttore a qualunque titolo di appezzamenti coltivati a vite, iscritti nello Schedario viticolo per la D.O/I.G. di interesse, che produce e rivendica uve a DO/IG che possono essere vinificate dallo stesso o conferite o vendute ad altri.

-Intermediari delle uve destinate alla vinificazione* corrisponde ai "Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione" di cui al del DM 30 giugno 1995, sono quindi quei soggetti che si dedicano solo ed esclusivamente alla commercializzazione, cioè all'acquisto e alla vendita, di uve da vino e non effettuano alcuna vinificazione (trasformazione), compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e, si notificano all'ICQRF come soggetti che non effettuano alcuna trasformazione

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 17 DI 50</p>
---	--	--

*Attualmente questa categoria di soggetto non è presente nelle filiere delle DO e IG controllate dall'OdCC Vini IRVO

-Vinificatore: soggetto che trasforma uva da vino, propria o acquistata o conferita da altri, per ottenere vino atto a DO/IG e presenta quindi la dichiarazione annuale di produzione

-Intermediari di vini sfusi destinati alla I.G./D.O. e/o certificati a D.O: sono le aziende che si dedicano solo ed esclusivamente alla commercializzano, cioè all'acquisto e alla vendita, di vini sfusi atti o già certificati e non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento.

-Imbottigliatore/Etichettatore: soggetto che provvede all'imbottigliamento e all'etichettatura, o al solo imbottigliamento o alla sola di etichettatura dei vini a DO e IG

4.2.4 IMPIANTO COMUNE DEI PIANI DI CONTROLLO E TARIFFARI DELLE DO E DELLE IG DEI VINI SICILIANI

I Piani di controllo e relativi tariffari delle 24 DO dei vini siciliani sottoposti al controllo dell'OdCC vini IRVO sono i medesimi; per tutte le DO si è scelto di utilizzare ai fine della tracciabilità il numero di lotto tranne che per la DOCG Cerasuolo di Vittoria, la DOC Sicilia e la DOC Pantelleria per le quali si utilizzano nel confezionamento i contrassegni di Stato, come prescrive obbligatoriamente la normativa per tutte le DOCG, mentre per la DOC Sicilia attualmente è in uso il solo riferimento al lotto ma a partire dal 1 gennaio 2022 il Consorzio preposto ha scelto di utilizzare i contrassegni di Stato, il cui uso diverrà quindi obbligatorio a partire dalla predetta data per il confezionamento di tutti i prodotti certificati a DOC SICILIA.

Per tutte le DO si effettuano i controlli analitici ed organolettici al fine della certificazione con modalità sistematica in quanto anche per le DOC con produzione inferiore ai 10.000 hl si è scelto di procedere con i controlli sistematici, cioè per ogni campione per il quale si richiede la certificazione vengono effettuati entrambi i controlli, analitici ed organolettici, anziché optare per la modalità a campione.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 18 DI 50</p>
---	--	--

Per tutte le DO si è scelto di non applicare l'analisi del rischio nell'individuazione degli operatori da sottoporre a controllo nelle visite ispettive annuali.

Nella filiera di tutte le DO non è presente la categoria di operatore intermediario delle uve , in tutte le DO non sono state individuate ulteriori categorie di soggetto oltre a quelle espressamente previste dal DM e relativi Piani, per tutte le DO si è scelto di inserire nei Piani di Controllo le percentuali minime previste dal DM 7552/2018 di operatori da sottoporre a sorteggio al fine dei controlli ispettivi, in tutte le filiere delle DO non sono stati individuati imbottigliatori esteri, tranne che per la DOC SICILIA, per tutte le DO non sono stati individuati ulteriori requisiti specifici previsti dal disciplinare di produzione da inserire nello schema di controllo.

Le tariffe, IVA esclusa, previste nei tariffari sono le medesime per tutte le **DO/IG**.

I Piani di controllo e relativi tariffari delle 7 IG dei vini siciliani sottoposti al controllo dell'OdCC vini IRVO sono i medesimi ;

per tutte le IG si è scelto di non applicare l'analisi del rischio nell'individuazione degli operatori da sottoporre a controllo nelle visite ispettive annuali.

Nella filiera di tutte le IG non è presente la categoria di operatore intermediario delle uve, in tutte le IG non sono state individuate ulteriori categorie di soggetto oltre a quelle espressamente previste dal DM e relativi Piani, per tutte le IG si è scelto di inserire nei Piani di Controllo le percentuali minime previste dal DM 7552/2018 di operatori da sottoporre a sorteggio al fine dei controlli ispettivi, in tutte le filiere delle IG non sono stati individuati imbottigliatori esteri, tranne che per la IG Terre Siciliane , per tutte le IG non sono stati individuati ulteriori requisiti specifici previsti dal disciplinare di produzione da inserire nello schema di controllo.

4.3 -TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Controllo documentale

Controllo ispettivo

Controllo analitico

4.3.1 CONTROLLO DOCUMENTALE

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 19 DI 50</p>
---	--	--

I controlli documentali consistono nel monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei prodotti (uve, vino atto, vino certificato) attraverso l'acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione.

Il controllo documentale corrisponde quindi ad una "tracciabilità di processo" applicata alla filiera completa di produzione di vino D.O. (DOC e DOCG) e IG- Con il controllo documentale, l'OdCC mantiene quindi aggiornata la situazione dei quantitativi di vino sfuso di ogni singola azienda e quindi dell'intera DOP/IGP.

Il controllo documentale viene effettuato conformemente a quanto previsto dai piani di controllo, al fine di verificare la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei prodotti e la presenza e, quindi, la coerenza e/o correttezza dei relativi documenti, nonché il rispetto delle tempistiche di comunicazione all'OdCC e di registrazione sul registro telematico imposte dalla vigente normativa, se previste.

E' sistematico per tutte le categorie di soggetto ad eccezione dei viticoltori, cioè riguarda il 100% dei vinificatori, degli intermediari di vini sfusi, degli imbottigliatori.

Per i viticoltori, invece, i controlli documentali riguardano soltanto quelli effettuati sui viticoltori estratti a campione per le visite ispettive annuali e sono dunque propedeutici ai controlli ispettivi stessi e riguardano l'acquisizione e l'analisi dei dati e della documentazione fruibile sul portale del SIAN (Schedario Vitivinicolo, Fascicolo aziendale, Dichiarazione Agea di vendemmia con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute).

Il personale incaricato provvede al controllo sul portale dedicato ai controlli, che rappresenta quindi l'interfaccia operatore/OdCC, di tutte le comunicazioni obbligatorie e dei relativi documenti allegati (dichiarazione obbligatorie Agea di vendemmia e/o di produzione di vino e/o mosto, autodichiarazioni degli enologi, MVV, ecc.), per ogni tipologia di soggetto (intermediari uve destinate alla vinificazione, vinificatori, intermediari vini sfusi, imbottigliatori) e, quindi, per ogni fase di processo (commercializzazione uve, produzione vino, commercializzazione vini sfusi, imbottigliamento e confezionamento vini), inoltre, all'uopo, consulta i registri telematici di pertinenza per accertarsi della corretta registrazione delle operazioni comunicate.

Nel caso in cui, nel corso del controllo documentale, si dovessero riscontrare delle non conformità, il responsabile dell'OdCC le sottopone al Comitato di Certificazione che delibera in ordine alla relativa imputazione ed al grado di gravità delle NC.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 20 DI 50</p>
---	--	--

Le Non Conformità imputate dal Comitato di certificazione vengono tempestivamente notificate all'operatore interessato e inserite nella piattaforma informatica dedicata (Banca Dati Vigilanza) secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

4.3.2 CONTROLLO ISPETTIVO

Sono quei controlli che vengono svolti presso gli operatori della filiera vitivinicola: in vigneto per quanto riguarda i viticoltori, presso gli stabilimenti di vinificazione per quanto riguarda i vinificatori, presso gli stabilimenti di imbottigliamento per quanto riguarda gli imbottiglieri e presso i depositi di stoccaggio per quanto riguarda gli intermediari.

I controlli ispettivi possono essere eseguiti durante le verifiche ispettive annue a campione presso i diversi soggetti della filiera vitivinicola a D.O e a I.G. secondo le indicazioni del relativo Piano dei Controlli, ovvero durante le visite ispettive supplementari che si dovessero rendere necessarie per verificare particolari situazioni.

Le ispezioni dunque possono essere:

- programmate, inserite cioè in un'attività di carattere sistematico pianificata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all'obiettivo;
- supplementari, eseguite in taluni casi in cui a seguito di riscontrate non conformità lievi, si ritenga opportuno verificare in loco che sia stata posta in essere la prescritta azione correttiva, ovvero in tutti quei casi in cui manifeste incongruenze rilevate in fase di controllo documentale, impongano altresì una verifica ispettiva" in loco".

In ogni caso le visite ispettive permettono di confrontare la realtà in vigneto e negli stabilimenti di trasformazione, stoccaggio e imbottigliamento, con le dichiarazioni documentali e con quanto risulta dalla documentazione e dai registri di cantina, rappresentando quindi il riscontro finale dell'intero sistema.

Per le visite programmate, annualmente l'IRVO provvede all'estrazione del campione di Operatori da sottoporre alle verifiche ispettive secondo i criteri previsti dalla vigente normativa e dai Piani dei Controlli utilizzando sul portale dedicato una metodica di sorteggio casuale che, attraverso un algoritmo, che ne garantisce l'assoluta casualità.

Il sorteggio deve essere eseguito in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare in corso sia per assicurare lo svolgimento dei

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 21 DI 50</p>
---	--	--

controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso (art. 8 comma 5 DM 7552/2018).

Il sorteggio viene effettuato su tutti gli operatori inseriti annualmente nel sistema dei controlli [viticoltori che hanno rivendicato le uve DOP/IGP presentando la dichiarazione annuale di vendemmia, vinificatori che hanno rivendicato vino DOP/IGP presentando la dichiarazione annuale di produzione vinicola, intermediari che nel precedente anno solare hanno movimentato uve (intermediari di uve) e vini sfusi (intermediari di vino sfuso) e imbottigliatori iscritti all'OdCC] (Vedi Allegato 2 DM 7552/2018 lettera b) Criteri per l'esecuzione dei controlli- individuazione preliminare degli operatori da sottoporre a sorteggio)

L'OdCC IRVO comunica all'ICQRF per ogni DO/IG gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso (Vedi DM 7552/2018 art. 8 comma 6).

Successivamente il dirigente responsabile dell'Area Tecnico Scientifica, in collaborazione col dirigente responsabile dell'OdCC, definisce l'assegnazione agli ispettori delle verifiche ispettive, assicurando la rotazione rispetto all'anno precedente, dando notifica di avvenuto sorteggio agli Operatori interessati che saranno contattati dagli ispettori incaricati per concordare la data per il controllo. Quindi il dirigente responsabile dell'Area Tecnico Scientifica provvede a trasmettere la lettera d'incarico agli ispettori.

Tutti gli ispettori incaricati sono individuati sulla base dell'esperienza, competenza/qualificazione, residenza geografica, assenza di conflitti di interesse e rispettando in ogni caso criteri di turnazione.

Successivamente alla nomina, l'Ispettore incaricato provvede a:

- a) verificare la documentazione ed i dati disponibili;
- b) predisporre tutti i documenti di lavoro necessari per l'efficace svolgimento dell'ispezione, a completamento della modulistica;
- c) elaborare un Piano di Campionamento rappresentativo della produzione o dei lotti di imbottigliamento.

L'ispettore incaricato, alla data prestabilita, esegue l'ispezione sulla base delle Istruzioni operative dell'IRVO.

Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al Personale incaricato dall' IRVO.

Nel corso dell'ispezione si verifica la presenza degli elementi previsti dal Piano dei Controlli e dal

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 22 DI 50</p>
---	--	--

Disciplinare di Produzione e si procede alla valutazione diretta e/o al prelievo dei campioni secondo le modalità definite.

Durante la visita ispettiva deve essere presente il legale rappresentante della ditta o un suo

rappresentante, appositamente delegato.

Nel corso dell'ispezione l'IRVO può accettare la presenza di consulenti aziendali, purché sia rigorosamente rispettato un ruolo neutrale al fine di evitare qualsiasi interferenza nella dialettica dell'ispezione.

Eventuali osservatori presenti all'interno del gruppo di ispezione al fine di loro addestramento e formazione, seguono le attività senza interferire direttamente nel lavoro.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze, relativamente a quanto osservato direttamente nell'ambito dei siti dell'Operatore, viene redatto l'apposito Verbale ispettivo, in duplice copia, di cui una, dopo la firma dell'Ispettore e Rappresentante dell'Operatore o di un suo delegato, è consegnato in originale all'Operatore stesso.

L'esito dei controlli effettuati, unitamente al relativo Verbale, verrà poi comunicato all'OdCC e inserito sul portale dedicato ai controlli (www.vitevino.eu).

Le visite ispettive annue programmate devono essere eseguite nel periodo più funzionale al controllo stesso e comunque entro l'anno solare nel quale è stato eseguito il sorteggio (Dm 7552/2018 art. 7 comma 5), per cui i controlli ispettivi dei viticoltori devono essere eseguiti nel periodo pre-vendemmiale e quindi si iniziano a partire dai primi di giugno e si concludono prima dell'inizio della vendemmia, mentre i controlli degli altri operatori vengono condotti da dopo il sorteggio e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

Nel caso di Non Conformità riscontrate dagli ispettori presso gli operatori, i verbali da loro redatti vengono tempestivamente inoltrati al Responsabile dell'OdCC Vini per l'inoltro al Comitato di Certificazione, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, per la decisione sulla conformità o meno e sulla eventuale gravità della medesima degli operatori e/o dei prodotti sottoposti al sistema dei controlli per i vini a D.O. e a I.G.

Le attività ispettive ivi compresi i campionamenti previsti dai Piani di controllo dei vini a DOP/IGP, sulle quali non risultano rilevate NC da parte degli ispettori, sono sottoposte a Riesame effettuato da un team di dirigenti e funzionari IRVO, scelti dal Direttore, sotto la responsabilità del Dirigente Area Tecnico-Scientifica.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 23 DI 50</p>
---	--	--

L'attività di riesame viene effettuata sui verbali trasmessi al team dal Responsabile dell'OdCC nel periodo di svolgimento dei controlli annuali su base bisettimanale.

Eventuali non conformità riscontrate in fase di riesame vengono comunicate al Responsabile OdCC Vini per il regolare inoltro al Comitato di Certificazione.

Le tipologie di non conformità (con il relativo grado di gravità) che possono essere deliberate dal Comitato di Certificazione sono quelle previste dal Piano dei Controlli della specifica D.O. o I.G relative a ciascuno dei requisiti oggetto di controllo documentale, ispettivo o analitico.

Le Non Conformità imputate dal Comitato di certificazione vengono tempestivamente notificate, a cura del Responsabile dell'OdCC, all'operatore interessato e inserite nella piattaforma informatica dedicata (Banca Dati Vigilanza) secondo le modalità diramate con Circolare DG PREF n. 1858 del 11/02/2016.

4.3.3 CONTROLLO ANALITICO

Sono i controlli eseguiti tramite analisi chimico-fisica e/o tramite analisi organolettica.

Possono essere svolti in occasione dei controlli ispettivi annuali o come fasi propedeutiche al rilascio finale dell'attestato di idoneità del prodotto.

Controllo analitico in occasione dei controlli ispettivi annuali_

Nel primo caso si effettuano sui campioni di vino certificato imbottigliato prelevati in occasione delle viste ispettive annuali presso gli imbottiglieri per le sub-percentuali (5% del 15% per le Do; 2% del 5% per le IG) per le quali è previsto il controllo analitico.

Consistono nello svolgimento dell'analisi chimico-fisica e dell'analisi organolettica.

Nel caso dell'analisi chimico-fisica i valori (requisiti) riscontrati devono essere coerenti con quelli riportati nel rapporto di prova (RdP) emesso dall'OdCC vini durante l'iter della certificazione d'idoneità della partita oggetto di prelievo. Le analisi devono essere svolte dal medesimo Laboratorio che ha rilasciato l'Rdp durante (in occasione) la certificazione oppure l'Analisi dovrà essere eseguita dallo stesso Laboratorio che ha effettuato l'analisi propedeutica al rilascio della certificazione finale d'idoneità emessa dall'OdCC Vini IRVO.

Nel caso dell'analisi organolettica svolta dalle Commissioni di degustazione dovrà essere riscontrata l'idoneità rispetto ai requisiti al consumo stabiliti nello specifico disciplinare di produzione

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 24 DI 50</p>
---	--	--

4.4 CONTROLLO DEI VITICOLTORI CONTROLLI DOCUMENTALI

I Piani di Controllo non prevedono controlli documentali sistematici sui viticoltori.

Gli unici controlli documentali che vengono eseguiti sono quelli propedeutici ai controlli ispettivi annuali in vigneto, quindi limitati ai soggetti viticoltori estratti per sorteggio. Questi controlli documentali contemplano l'acquisizione dei dati e della documentazione con riferimento:

- allo schedario vitivinicolo
- alla dichiarazione AGEA di vendemmia con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute
- tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione

CONTROLLI ISPETTIVI ANNUI A CAMPIONE

Il controllo ispettivo, eseguito a campione secondo quanto definito dal Piano dei Controlli (10 % dei soggetti per i vini a DO e 3% dei soggetti per i vini a IG), prevede:

-la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico (sesto d'impianto, forma di allevamento, varietà, ecc.) previste dal Disciplinare di Produzione e la congruenza delle superfici vitate rispetto a quanto dichiarato nello schedario viticolo aziendale;

-la stima ante vendemmia della resa produttiva uva/ettaro del vigneto secondo quanto indicato dal Disciplinare di Produzione.

I sopralluoghi vengono effettuati da ispettori dell'OdC in presenza del viticoltore o di un suo delegato

Le attività sono descritte, nel dettaglio, nella pertinente istruzione operativa (MOD.IOVIT)

I controlli ispettivi dei viticoltori devono essere eseguiti nel periodo pre-vendemmiale e quindi si iniziano ai primi di giugno e si concludono prima dell'inizio della vendemmia.

L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale(MOD.VVIV), nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e sottoscritto dallo stesso e dall'incaricato dell'azienda.

4.5 CONTROLLO DEI VINIFICATORI

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 25 DI 50</p>
---	--	--

CONTROLLI DOCUMENTALI

Per questa tipologia di operatori il Piano dei Controlli prevede la trasmissione (effettuata nel sistema di controllo dell'OdCC Vini IRVO per mezzo del Portale informatico adibito ai controlli) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli, assemblaggi, riclassificazioni, dolcificazioni e quant'altro previsto per il vino a D.O. o ad I.G..

L'attività dell'OdC consiste nel verificare l'aggiornamento del carico contabile del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica Protetta) di ogni cliente/operatore.

il Vinificatore durante la normale attività, è tenuto a comunicare all'OdC qualsiasi variazione del proprio carico di prodotto dovuta a operazioni annotate sul registro telematico in grado di modificare i carichi, vale a dire acquisti, vendite, vendita al consumatore finale, cambio di deposito ecc. ecc. (allegando sul portale stesso copia di documento di trasporto per qualsiasi partita di vino sfuso acquistato o venduto) nonché le operazioni e trattamenti enologici (riclassificazioni, declassamento, tagli, assemblaggi, arricchimento, dolcificazioni, sbottigliamenti ecc...).

Ogni anno l'azienda entro il 31 dicembre carica (inserisce) sul portale le giacenze iniziali delle partite di vino ottenute dalla vendemmia della campagna vendemmiale in corso dopo avere presentato la dichiarazione annuale di produzione definitiva (le circolari Agea degli ultimi anni hanno dato come scadenza il 15 dicembre). Per quei prodotti per i quali si è presentata una dichiarazione di produzione preventiva il caricamento è invece effettuato subito dopo la presentazione della dichiarazione preventiva stessa.

L'OdC Vini verificherà successivamente la congruenza di quanto dichiarato con la dichiarazione di produzione viticola e vinicola AGEA

Prima della emanazione della Circolare annuale AGEA sulle Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola in corso- Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni, quando ancora non è in linea il sistema informatico per la presentazione della dichiarazione AGEA preventiva, nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo e' presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve,

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 26 DI 50</p>
---	--	--

dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti

tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare presa in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad

effettuare gli opportuni controlli (Vedi art. 5 comma 3)

Con il controllo documentale, l'OdC mantiene aggiornata la situazione dei quantitativi di vino sfuso di ogni singola azienda e quindi dell'intera DOP/IGP.

CONTROLLI ISPETTIVI ANNUI A CAMPIONE

Il controllo ispettivo presso le aziende di vinificazione è eseguito a campione in percentuale secondo il Piano di Controllo (10% dei soggetti vinificatori per le DO e 3% dei soggetti vinificatori per le IG) e prevede l'accertamento della :

- la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi
- la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo, ad esempio la conformità delle operazioni tecnologiche di cantina in base a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione
- la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO detenute

(con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni già in possesso dell'Organismo di controllo)

L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale (MOD.VVIVIN), nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e sottoscritto dallo stesso e dall'incaricato (rappresentante) dell'azienda.

Le attività sono descritte, nel dettaglio, nella istruzione operativa (MOD.IO VIN)

4.6 CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI DEI VINI SFUSI

CONTROLLI DOCUMENTALI

Anche per questa tipologia di operatori il Piano dei Controlli prevede la trasmissione (effettuata nel sistema di controllo dell'OdCC Vini IRVO per mezzo del Portale informatico adibito ai controlli) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli, assemblaggi, riclassificazioni, dolcificazioni e quant'altro previsto per il vino a D.O. o ad I.G..

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 27 DI 50</p>
---	--	--

L'attività dell'OdC consiste nel verificare l'aggiornamento del carico contabile del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica Protetta) di ogni cliente/operatore.

Con il controllo documentale, l'OdC mantiene aggiornata la situazione dei quantitativi di vino sfuso di ogni singola azienda e quindi dell'intera DOP/IGP.

CONTROLLI ISPETTIVI ANNUI A CAMPIONE

Il controllo ispettivo è eseguito in percentuale secondo il Piano di Controllo (10% dei soggetti vinificatori per le DO e 3% dei soggetti vinificatori per le IG) e prevede l'accertamento della

- la corrispondenza quantitativa del prodotto stoccato in cantina rispetto alla giacenza contabile riportata nei registri ufficiali;
- la conformità delle operazioni di cantina in base a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione;

L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale (MODVVIINT) nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e sottoscritto dallo stesso e dall'incaricato dell'azienda.

Le attività sono descritte, nel dettaglio, nella istruzione operativa (IO INT).

4.7 CONTROLLO DEGLI IMBOTTIGLIATORI

CONTROLLI DOCUMENTALI

Anche per questi operatori l'OdCC Vini IRVO verifica la corrispondenza quantitativa dei carichi di vini atti alla D.O. o a D.O. certificati e a I.G.. Al riguardo l'imbottigliatore è tenuto ad inviare all'OdC tutta la documentazione attestante variazioni di carico (documenti di trasporto vendite/acquisti, riclassificazioni, declassamenti, tagli, assemblaggi, imbottigliamenti), e al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. e I.G. imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 28 DI 50</p>
---	--	--

operazioni di imbottigliamento, devono effettuare la comunicazione di avvenuto imbottigliamento.

CONTROLLI ISPETTIVI ANNUI A CAMPIONE

Il controllo ispettivo è eseguito in percentuale secondo il Piano di Controllo e prevede l'accertamento presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento dei vini di:

- la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi
- il corretto utilizzo della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria
- la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO detenute

(con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)

Per la sub-percentuale prevista dal piano dei controlli si effettuano inoltre anche prelievi a campione da effettuarsi sul vino certificato a DO, imbottigliato da non oltre 3 mesi, e sul vino a IG, finalizzato alla verifica:

- della rispondenza chimico-fisica rispetto ai requisiti accertati in fase di rilascio della certificazione d'idoneità emessa dall'Organismo di controllo, i cui parametri analitici sono eseguiti dallo stesso laboratorio impiegato in fase di rilascio della certificazione d'idoneità
- dell'idoneità organolettica rispetto ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione, giudicata dalla Commissione di degustazione.

L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale (MODVVII) nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e sottoscritto dallo stesso e dall'incaricato dell'azienda.

Le attività sono descritte, nel dettaglio, nella relativa istruzione operativa (MOD IO IMB)

4.8 -ACCESSO AL SISTEMA DEI CONTROLLI

4.8.1 Domanda di Assoggettamento

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 29 DI 50</p>
---	--	--

La Legge 238/16 all'art. 64-Controlli e Vigilanza sui vini a DO e IG comma 16, recita "Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP e IGP sono automaticamente inserite nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata.

L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti" e poi il relativo decreto applicativo 7552/2018 all'art. 7-I soggetti della filiera vitivinicola, al comma 2 recita " Ai sensi dell'art. 64, comma 16, della legge tutti i soggetti partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione", poi al comma 3 "La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG, e , poi al comma 4 "Gli imbottiglieri e gli etichettatori , per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura."

Quindi per essere inseriti nel sistema di controllo non basta aver effettuato la rivendicazione delle produzioni o, per gli imbottiglieri, comunicare all'OdCC Vini l'operazione di imbottigliamento ma il Decreto parla di "accettazione delle condizioni del servizio di controllo e certificazione"; quindi per accedere al sistema di controllo gli operatori, ad esclusione dei viticoltori, si devono notificare/assoggettare all' OdCC Vini tramite l'invio di una apposita "Richiesta di assoggettamento" utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti (MOD RAP uno per le DO, uno per le IG ed uno per i vini varietali) e presenti sul sito istituzionale dell'IRVO, dove, oltre che fornire una serie di dati anagrafici della ditta richiedente e del legale rappresentante (denominazione della ditta, sede legale, recapiti, legale rappresentante, ubicazione degli stabilimenti ecc.), oltre che specificare per quale DO/IG viene richiesto l'assoggettamento e per quale categoria di soggetto e quindi relativa fase della filiera produttiva, inoltre aderiscono ad una serie di impegni che costituiscono quello che viene definito al 4.1.2. della norma UNI EN ISO/IEC 17065' "Accordo di Certificazione". Nella richiesta di assoggettamento infatti gli operatori/clienti:

- si impegnano ad attenersi alle disposizioni del Disciplinare di Produzione di riferimento e del relativo Piano dei Controlli ed alle disposizioni del DM prot. 7552 del 02/08/2018 inerente il Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della Legge n. 238/2016 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed alle

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 30 DI 50</p>
---	--	--

disposizioni del DM 12 marzo 2019 inerente -Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello

-accettano le condizioni economiche e le modalità di pagamento, dichiarando di adempiere con regolarità a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della richiesta ed in particolare a quelle relative al pagamento del costo del servizio (le tariffe dovute all'Istituto saranno quelle previste dal Tariffario allegato al Piano dei Controlli delle D.O. a cui l'Organizzazione si riferisce, e che sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale dell'IRVO www.irvos.it;

-dichiarano di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda al personale ispettivo dell'O.d.C. Vini dell'IRVO garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;

-dichiarano di impegnarsi ad adempiere alle eventuali azioni correttive delle non conformità prescritte dall'O.d.C. Vini dell'IRVO;

-dichiarano di comunicare prontamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella richiesta di assoggettamento, ivi comprese l'aggiunta di nuovi depositi e/o la chiusura di depositi dichiarati;

-esprimere il consenso alla comunicazione, alla diffusione ed al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli inerenti l'Organizzazione ai sensi del GDPR 679/2016.

5-ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEI VINI A DO

5.1 GENERALITÀ

La certificazione dei vini a D.O. è l'attestazione da parte dell'OdC che il prodotto, in seguito ad analisi chimico-fisiche ed organolettiche, è conforme ai requisiti stabiliti nello specifico Disciplinare di produzione e quindi può essere immesso in commercio come vino a D.O.

5.2 ITER DELLA CERTIFICAZIONE DEI VINI A DO

In qualità di Autorità pubblica di controllo l'IRVO è titolare delle attività di prelievo e certificazione sulle denominazioni di cui ha competenza.

I vini destinati a ricevere la Denominazione di origine devono essere sottoposti ad una procedura di certificazione (Legge n.238 del 12/12/2016, il DM 2 agosto 2018 n. 7552, DM 12 marzo 2019), che prevede sinteticamente nell'ordine:

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 31 DI 50</p>
---	--	--

- la richiesta di prelievo da parte delle ditte detentrici delle partite di vini atto a DO da certificare;
- l'analisi chimico-fisica del vino, i cui parametri sono stabiliti dal disciplinare di produzione, presso i due 2 Laboratori IRVO autorizzati e/o altri laboratori esterni accreditati;
- l'esame organolettico del vino effettuato da una delle 5 Commissioni di degustazione appositamente istituite dall'IRVO
- il rilascio di un certificato di idoneità della partita (attestazione).

5.2.1 RICHIESTA DI PRELIEVO

La richiesta di prelievo deve essere inoltrata all'OdC dal detentore della partita oggetto di certificazione.

Per partita di vino, come da articolo 4 comma 1 del DM 12/03/2019, si intende una massa omogenea di prodotto, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione e può essere contenuta:

- in un unico o più recipienti;
- in piccoli recipienti (recipienti con capacità massima di 10 ettolitri; barriques, damigiane o altri)
- in bottiglie di varia capacità.

I contenitori in cui è contenuta la partita devono essere collocati nello stesso stabilimento.

I contenitori in cui è contenuta la partita oggetto della certificazione (vedi DM 13/08/2012 art. 17) devono essere contrassegnati univocamente in modo chiaro e non equivoco mediante cartelli identificativi (fissati in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risultino ben visibili e leggibili) e dove risultino elencati la denominazione (oltre a eventuali menzioni tradizionali, sottozona, contrada, vigna), tipologia e quantitativo, annata (nel caso di vini a DO) e quantitativo di prodotto contenuto; gli stessi devono essere inseriti nel Registro telematico e nella planimetria della cantina.

La richiesta è presentata non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata.

Si precisa che, nel caso in cui la partita si trovi presso un contoterzista cioè presso un altro stabilimento, appartenente ad un altro soggetto, in conto lavorazione, sarà il detentore fisico e non il proprietario ad effettuare la richiesta, d'altronde sul portale informatico dell'IRVO è il detentore del vino che effettua il caricamento delle giacenze iniziali ed effettua tutte le comunicazioni previste

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 32 DI 50</p>
---	--	--

dal Piano dei controlli ed è responsabile della corretta gestione dei prodotti detenuti (di proprietà o in conto-lavorazione) e quindi anche dell'iter di certificazione avviato (corretta annotazione sui registri, corretta gestione delle vasche ec ec.)

I costi relativi alla certificazione sono a carico del detentore della partita.

Il detentore per quanto riguarda la partita di vino per la quale ha richiesto la certificazione deve tenere aggiornato il registro telematico per consentire la verifica del carico.

Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione a DO, inoltra quindi la richiesta tramite il portale informatico dell'IRVO, dove alla voce "richiesta di certificazione" deve riempire un apposita maschera contenente tutti i dati necessari al fine della richiesta stessa, dati che sono indicati nel modello di richiesta di cui all'Allegato 1 del DM 12 marzo 2019.

In caso di richiesta di prelievo di partite di vini novelli e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo può essere presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, prima della dichiarazione annuale di produzione all'AGEA (preventiva o definitiva), dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare presa in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad effettuare gli opportuni controlli ed a prelevare il campione per sottoporlo all'iter della certificazione (vedi art. 5 comma 3 DM 12 marzo 2019).

5.2.2 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI PRELIEVO

Il detentore può inviare una semplice comunicazione di annullamento della richiesta di prelievo da trasmettere, mediante pec alla Segreteria Tecnica dell'OdC.

L'annullamento può avvenire:

- prima dell'arrivo del prelevatore presso il richiedente; in questo caso, non viene fatturato il costo del prelievo;
- quando il prelevatore si trova già presso il richiedente; in questo caso, la richiesta di annullamento viene annotata a verbale; si fatturerà successivamente al detentore il costo del prelievo, come da tariffario pubblicato;
- successivamente al prelievo; verrà fatturato il costo del prelievo e delle analisi di laboratorio.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 33 DI 50</p>
---	--	--

5.2.3 ASSEGNAZIONE PRELIEVO E CONTROLLO DOCUMENTALE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

La Segreteria Tecnica dell'OdCC Vini esegue un primo controllo formale della richiesta verificando che siano stati correttamente inseriti dagli operativi tutti i campi previsti nella richiesta di certificazione.

La Segreteria Tecnica quindi assegna il prelievo ad uno dei prelevatori IRVO e, al fine di prevenire situazioni di possibile familiarità nello svolgimento dell'attività di prelievo, adotta un sistema di rotazione dell'ispettore/prelevatore, prevedendone l'alternanza ogni tre turni di prelievo effettuato su singola cantina. Il prelevatore potrà riprendere l'attività dopo un turno di sospensione.

Il prelevatore cui è stato assegnato il prelievo effettua, prima di recarsi in cantina, il "controllo documentale", ovvero verifica:

- la sussistenza del carico contabile della partita oggetto della richiesta di prelievo sul Registro Telematico disponibile sul sistema informativo SIAN ed accerta la corrispondenza tra il Registro telematico e il Portale IRVO dedicato ai controlli.

- il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni della partita di vino atto per la quale è stata richiesta la certificazione con riferimento alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici (tagli, assemblaggi, riclassificazioni , declassamenti ec. ec.).

Tutte queste operazioni e pratiche enologiche che comportano la modifica del carico sono inoltre comunicate anche all'OdCC Vini IRVO tramite il portale informatico nei tempi previsti dalla normativa: è quindi condizione necessaria che il richiedente mantenga aggiornata costantemente la propria situazione contabile presso l'OdC IRVO.

- alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente (documenti di trasporto, autocertificazioni dell'enologo ec. ec.)

Solo se accertata la conformità documentale, l'iter di certificazione potrà proseguire.

5.2.4 CAMPIONAMENTO

Il prelevatore contatta la ditta richiedente per concordare il giorno del prelievo e quindi si reca in cantina per effettuare il prelievo, che rappresenta a tutti gli

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 34 DI 50</p>
---	--	--

effetti un controllo ispettivo. Il prelevatore ha diritto, dunque, ad accedere ai locali dove è conservata la partita di vino e, preliminarmente al prelievo, provvede ad identificarla documentalmente e fisicamente. Il prelevatore, infatti, in cantina deve accertare la corrispondenza del prodotto detenuto per il quale è stata richiesta la certificazione, in riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi, deve cioè accertare la corrispondenza della giacenza contabile con la giacenza fisica di cantina.

A tal fine prende visione della documentazione ufficiale (registro telematico, registri di cantina o documentazione equipollente per le sole cantine esonerate dall'obbligo della tenuta del registro telematico ed eventuali documenti di trasporto) atta ad accertare:

- la provenienza del prodotto;
- la tipologia;
- la sua rispondenza quantitativa rispetto alla documentazione ufficiale (controllo del livello di colmatura delle vasche o conta delle bottiglie);
- l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo, anche rispetto alla richiesta presentata.

Il prelevatore, nel caso di tenuta informatica dei registri di cantina, può chiedere una stampa su carta non bollata o verificare a video le giacenze. In ogni caso riporta tale controllo anche al verbale di prelievo.

Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità tra la consistenza fisica e contabile del prodotto indicata nel registro del settore vitivinicolo, come previsto da termini di legge, ha l'obbligo di sospendere e di non eseguire il prelievo avvisando al riguardo la Segreteria tecnica dell'OdC.

il prelevatore effettua la verifica del contenuto dei vasi vinari:

- Vasca colma: è da considerare il valore nominale della vasca come da planimetria comunicata all'Icqrif;
- Vasca scolma con asta graduata: verifica del livello tramite asta o altri strumenti analoghi;
- Vasca scolma senza asta graduata: valutazione del volume attraverso formule matematiche o con tabella di taratura.

Il personale della struttura di Prelievo dell'OdC esegue quindi il campionamento (secondo la Istruzione operativa di campionamento dei vini a DO e IG "IO 02") prelevando il campione a sondaggio sull'intera partita assicurando che il campione stesso sia rappresentativo dell'intera partita la cui uniformità qualitativa è dichiarata dal detentore. Il prelievo viene effettuato in

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 35 DI 50</p>
---	--	--

modo che i campioni rappresentino fedelmente la massa che deve essere opportunamente omogeneizzata.

Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, secondo il metodo classico, qualora la porzione di prodotto da aggiungere successivamente alla sboccatura non sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino secondo i “range” zuccherini previsti dal Reg. Delegato UE 2019/33-Allegato III, il prelievo può essere effettuato precedentemente all’operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all’uopo sboccati.

Qualora invece trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), secondo il metodo charmat, il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell’imbottigliamento, direttamente dall’autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l’operazione avvenga senza perdita di pressione (Art. 5 commi 7 e 8 del DM 12 marzo 2019).

Qualora il prelevatore, nell’espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli elementi inseriti nel registro telematico sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli

Al momento del prelievo è redatto, in duplice copia, un verbale riportante i seguenti dati (Vedi art. 5 comma 15 del DM 12/03/2019) (Vedi mod. Verbale di prelievo Campioni Rev. 1 del 22/11/2019):

- il numero del verbale;
- la data e ora del prelevamento;
- il nominativo dell’ispettore;
- la denominazione dell’azienda e relativo indirizzo;
- il nominativo del titolare dell’azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;
- le modalità di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l’uniformità qualitativa
- la descrizione delle partite di vino (quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti di stoccaggio);
- dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l’apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile della ditta;

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 36 DI 50</p>
---	--	--

-indicazione relativa al numero d'ordine del prelievo della stessa partita, indicando "primo prelievo" o "prelievo per partita già giudicata non idonea all'esame chimico-fisico" o "prelievo per partita già giudicata rivedibile all'esame organolettico" o, infine, o "prelievo per la ripetizione dell'esame organolettico di partita DOCG"

- eventuali note a verbale.

Il verbale, sottoscritto dal prelevatore e dall'incaricato della azienda, viene redatto in due copie originali:

- una copia è consegnata all'azienda;
- l'altra copia rimane all'OdC, unitamente agli esemplari di campione.

Il campionamento dei vini a DOC deve essere eseguito mediante il prelievo in sei esemplari, di cui:

- uno è affidato al detentore della partita;
- uno è destinato all'esame chimico-fisico;
- uno è destinato all'esame organolettico;
- uno è conservato per l'eventuale esame da parte della Commissione di appello (nell'eventualità di ricorso da parte dell'operatore richiedente la certificazione in caso di non idoneità organolettica);
- due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte dell'OdC, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici.

Per il prelievo del campione ai fini della sola ripetizione dell'esame organolettico dei vini DOCG, qualora il certificato d'idoneità sia scaduto entro un anno dalla data di emissione del certificato stesso, il campione è prelevato in quattro esemplari.

I campioni prelevati vengono consegnati dal prelevatore alla Segreteria Tecnica dell'OdCC e conservati in ambiente idoneo a cura della Segreteria Tecnica..

Le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, devono essere preventivamente comunicati dal detentore all'organismo di controllo così come i relativi elementi identificativi devono

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 37 DI 50</p>
---	--	--

essere inseriti dallo stesso nel registro telematico (Art. 5 comma 19 del DM 12/03/2019).

5.2.5 ANALISI CHIMICO-FISICA

La Segreteria Tecnica dell'OdCC invia uno dei campioni prelevati presso uno dei due Laboratori IRVO e/o presso laboratorio esterno autorizzati per le analisi chimico-fisiche al fine della certificazione.

Il Laboratorio incaricato rilascia il Rapporto di prova (Rdp) entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso.

I parametri chimico-fisici che devono essere determinati dal Laboratorio sono quelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e devono essere conformi ai valori indicati dalla normativa e dagli specifici disciplinari di produzione all'articolo dedicato alle caratteristiche (chimico-fisiche ed organolettiche).

L'esito positivo delle analisi comporta il successivo espletamento dell'esame organolettico

L'esito negativo dell'analisi comporta la dichiarazione di non idoneità del campione e preclude il successivo esame organolettico per i vini a DO. In tal caso l'organismo di controllo, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione dell'analisi negativa, comunica il giudizio di non idoneità chimico-fisica all'azienda interessata tramite posta elettronica certificata.

Il detentore, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo dell'analisi può:

- richiedere un eventuale nuovo prelievo per la ripetizione dell'esame, sempre che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia e darne comunicazione all'OdC

- presentare ricorso contro l'esito negativo dell'esame analitico (vedi paragrafo 5.3.3). In tal caso la ripetizione delle analisi è effettuata su uno dei 5 campioni prelevati e messi da parte dall' OdCC e l'analisi deve essere effettuato presso un laboratorio autorizzato, indicato dall'OdCC, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

Trascorsi 7 giorni in assenza di richiesta di nuovo prelievo ed in assenza di ricorso, l'OdCC comunica la non idoneità definitiva alla azienda interessata che provvede alla riclassificazione del prodotto in conformità alla normativa unionale e nazionale.

In caso, invece, di conferma dell'esito negativo dell'esame analitico, a seguito di secondo prelievo dopo l'effettuazione di pratiche enologiche o, a seguito di

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 38 DI 50</p>
---	--	--

ricorso con analisi su uno dei campioni messi da parte, il campione viene dichiarato definitivamente non idoneo e l' OdCC IRVO entro 3 giorni ne dà comunicazione alla ditta interessata che può provvedere alla riclassificazione del prodotto come da normativa vigente in materia.

5.2.6 Analisi Organolettica

Se l'esito delle analisi di Laboratorio è positivo, la Segreteria Tecnica consegna un campione di quelli prelevati alla Segreteria di una delle 5 Commissioni di degustazioni istituite dall'IRVO per il successivo esame organolettico.

L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DO (esame alla vista, all'olfatto e al gusto)

Il giudizio espresso dalla Commissione può essere di:

- idoneità
- rivedibilità
- non idoneità

In caso di giudizio di idoneità dell'esame organolettico il campione può essere oggetto della certificazione finale d'idoneità.

Nei casi di giudizio di "rivedibilità" e di "non idoneità", la comunicazione all'interessato è effettuata dall'organismo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro 5 giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio

In caso di giudizio di "rivedibilità", il detentore ha tempo 60 giorni per richiedere una nuova campionatura previa effettuazione di pratiche enologiche di correzione e previa comunicazione delle stesse all'OdCC IRVO. In questo caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. In caso di nuovo giudizio di rivedibilità, il campione è da considerarsi "non idoneo".

Trascorso il termine stabilito dei 60 giorni la partita per la quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerarsi non idonea e l'organismo di controllo effettua entro 5 giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata.

Qualora il campione sia giudicato non idoneo in prima istanza, alla prima degustazione effettuata, o dopo secondo prelievo e nuova degustazione, l'interessato può presentare ricorso alla apposita Commissione di Appello ministeriale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (vedi paragrafo 5.3.3).

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 39 DI 50</p>
---	--	--

Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di “non idoneità” da parte della apposita Commissione di appello ministeriale, l’interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa unionale e nazionale.

5.2.7 Rilascio della Certificazione finale di idoneità

L’esito positivo dell’analisi organolettica comporta il successivo rilascio, da parte della struttura di controllo, dell’attestazione di idoneità della partita.

5.2.8 DURATA DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE

Pervenuta la richiesta di prelievo, l’OdC avvia l’iter di certificazione che si conclude con la certificazione della relativa partita.

Dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo all’emissione dell’attestazione di idoneità non devono trascorrere più di 15 giorni lavorativi per tutte le tipologie di vino, ad eccezione che per le tipologie novello nel cui caso la durata dell’intero procedimento di certificazione si deve concludere entro 12 giorni

5.3-RICORSI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

5.3.1 Definizione generica di ricorso

In base alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 il ricorso è: Insoddisfazione espressa da parte di una Organizzazione in merito alla decisione scaturita dall’esecuzione di attività di controllo.

5.3.2 Ricorso avverso l’esito negativo dell’analisi chimico-fisica

L’esito negativo delle analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini a DO.

In tal caso l’OdCC Vini entro 3 gg dalla data di ricevimento dell’attestazione dell’analisi negativa deve informarne l’azienda interessata tramite apposita comunicazione inoltrata via pec.

La ditta entro 7 gg dalla comunicazione dell’esito negativo dell’analisi può richiedere un nuovo prelievo per la ripetizione delle analisi chimico-fisica della partita in questione soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla vigente normativa unionale e nazionale in materia.

Oppure la ditta può presentare ricorso avverso il giudizio di non idoneità chimico-fisica del prodotto sia in prima istanza sia in caso di conferma dell’esito negativo delle analisi a seguito di richiesta secondo prelievo dopo l’effettuazione di pratiche e trattamenti enologici.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 40 DI 50</p>
---	--	--

L'eventuale ricorso deve essere inoltrato entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della prova da parte dell'OdCC.

Ricevuta l'istanza di ricorso, la Segreteria Tecnica dell'OdCC provvede ad inviare il campione, costituito da un'aliquota del campione prelevato fra quelli conservati dall'OdCC, ad un secondo laboratorio, sempre autorizzato dal Mipaaf, ma comunque diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

In caso di conferma dell'esito negativo da parte del secondo laboratorio, l'Organismo di Controllo dà comunicazione di non idoneità definitiva all'azienda entro 3 giorni dalla data di ricezione delle analisi.

In caso di esito positivo dell'analisi, il campione in oggetto può proseguire l'iter di certificazione.

5.3.3 Ricorso avverso il giudizio di non idoneità organolettica

Nel caso in cui all'analisi organolettica il campione sia stato giudicato "non idoneo" è facoltà dell'azienda presentare ricorso alla apposita Commissione di Appello ministeriale, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, come definito dall'art.9 comma 11 e art.11 del DM 12/03/2019, corredato della ricevuta di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del bilancio dello Stato come stabilito dall'art.16 comma 4 del DM 12/03/2019.

Il ricorso, da redigere secondo l'apposito modello dell'Allegato 4 del Dm 12/03/2019, è depositato dal ricorrente presso l'OdCC Vini che, entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso, lo trasmette, alla Commissione di appello unitamente alla documentazione della non idoneità, costituita dalla lettera di comunicazione alla ditta della non idoneità, schede individuali e scheda riepilogativa di valutazione organolettica del campione non idoneo, Certificato di analisi chimico-fisica (RdP), ricevuta di pagamento, insieme ad un campione di vino della partita giudicata non idonea, tra quelle prelevate e conservate a cura dall'Odcc Vini.

La documentazione e la bottiglia vengono inviate alla Commissione di Appello per i vini a DO tramite corriere espresso, con spese a carico del richiedente.

L'esito del giudizio definitivo della Commissione di Appello è comunicato, a cura del suo segretario, entro 3 giorni, a mezzo di posta elettronica certificata alla ditta interessata e all'organismo di controllo.

In caso di giudizio di "non idoneità", alla predetta comunicazione è allegata la scheda riepilogativa di degustazione contenente gli elementi rilevati dalle sezioni "difetti" e "natura" delle schede individuali dei componenti della Commissione.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 41 DI 50</p>
---	--	--

Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneità", l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

5.4 -TERMINI DI VALIDITA', RIDUZIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

5.4.1 Validità della Certificazione (Art. 3 comma 7 DM 12 marzo 2019)

La validità della certificazione d'idoneità per le partite di vino sfuso a DOP è di

- 180 giorni per i vini a DOCG
- 2 anni per i vini DOC
- 3 anni per i vini liquorosi a DOC Trascorsi questi termini in assenza di imbottigliamento senza che le partite di vino sfuso certificato siano state imbottigliate la certificazione scade e le condizioni applicabili per il ripristino della certificazione sono:

-per i vini a DOC deve essere richiesta ex-novo la certificazione , devono quindi essere ripetute sia le analisi chimico-fisiche che quelle organolettiche

-Per i vini a DOCG, se la certificazione è scaduta (dopo i 180 gg) ma si è entro il termine di una anno dalla data di rilascio della certificazione, si deve ripetere solo l'esame organolettico, se è trascorso più di una anno dal rilascio della certificazione si deve ripetere sia l'esame chimico-fisico che quello organolettico

5.4.2 Riduzione della Certificazione

La Riduzione della certificazione del prodotto si verifica nei seguenti casi:

A) declassamento

Il prodotto già certificato a D.O. e a I.G. viene declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici o per libera scelta del detentore della partita di vino in questione (art. 38 comma 4 della Legge n. 238/2016).

In tale caso il detentore, dopo aver annotato l'operazione sul registro di cantina, comunica all'OdC i seguenti dati:

- 1) il quantitativo di prodotto declassato,
- 2) la sua ubicazione all'interno dello stabilimento enologico e
- 3) per i soli vini a D.O., gli estremi dell'attestato di idoneità rilasciato in fase di certificazione della partita di vino declassata nonché
- 4) per vini a D.O. già imbottigliati, anche il lotto attribuito
- 5) il nome della D.O. o I.G. o altra categoria di prodotto vitivinicolo (vino comune) con cui il detentore della partita di vino declassata intende

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 42 DI 50</p>
---	--	--

commercializzare il prodotto, a condizione che quest'ultimo ne possieda le caratteristiche (requisiti) previsti dal Disciplinare di produzione e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

B) taglio tra due o più vini a D.O. e a I.G. diversi

In caso di taglio tra due o più vini a D.O. o a I.G. diversi si ha la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può essere tuttavia classificato come vino a I.G. qualora ne possieda le caratteristiche previste dallo specifico Disciplinare di produzione (art. 38 comma 5 della Legge n. 238/2016)

5.4.3 Revoca della Certificazione

La Revoca della certificazione del prodotto si verifica in caso di taglio tra una partita di vino atto e una di vino certificato. Tale operazione comporta la perdita della certificazione acquisita. In questo caso, tuttavia, il detentore della partita di vino in questione può richiedere una nuova certificazione per la partita di vino ottenuta in seguito al suddetto taglio

5.5 -MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Durante il periodo di validità del certificato, il suo mantenimento è condizionato da:

- a) i risultati delle verifiche ispettive non solo quelle effettuate dall'O.d.C. e/o anche quelle eventualmente effettuate da altre autorità competenti (vedi Uffici periferici ICQRF, Consorzi di Tutela autorizzati);
- b) il corretto uso dei certificati: l'OdC tiene costantemente sotto controllo non solo che i processi produttivi e i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti dai Disciplinari di Produzione, dai Piani di Controllo e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni vitivinicole, ma anche che i clienti che hanno ottenuto la certificazione utilizzino gli attestati di idoneità conseguiti in maniera appropriata e conforme. Il certificato di idoneità rilasciato al cliente/operatore dall'OdC Vini IRVO autorizza l'immissione al consumo del prodotto e può essere riprodotto per scopi commerciali purché la riproduzione sia completa e i contenuti siano leggibili e non alterati. I certificati identificano la partita di vino a D.O. e il relativo detentore conformemente al D.M. 12 marzo 2019.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 43 DI 50</p>
---	--	--

Nel caso in cui il certificato di idoneità venga utilizzato dal cliente/operatore in modo inappropriato o ingannevole in pubblicazioni, documenti o in qualsiasi altro supporto documentale, l'OdC – in ottemperanza alle disposizioni della procedura sui controlli - comunicherà l'irregolarità riscontrata all'ICQRF che procederà ad intraprendere i provvedimenti sanzionatori previsti.

5.6-MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche che possono influenzare le condizioni di certificazione possono riguardare:

- Modifiche del Disciplinare di Produzione dei vini a D.O. e a I.G. controllati dall'OdCC IRVO
- Modifiche dei Piani di Controllo dei suddetti vini a D.O. e a I.G. (da condividere con i Consorzi o con la Regione e dopo nuova approvazione del Mipaaf)
- Modifiche della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione dei prodotti vitivinicoli,
- Modifiche delle procedure e delle istruzioni operative dell'OdC
- Modifiche dei prospetti Tariffari (da condividere con i Consorzi o con la Regione e dopo nuova approvazione del MASAF)
- Modifiche delle richieste del cliente/operatore,
- Modifiche dei Regolamenti dell'Ente di accreditamento,
- Modifiche delle norme di accreditamento.

Nel caso siano apportate variazioni alla documentazione di riferimento (ad esempio aggiornamento del Disciplinare di Produzione, del Piano di Controlli, ecc.), l'OdCC Vini ne dà comunicazione al cliente tramite pubblicazione sul sito internet e/o apposita comunicazione scritta. Il cliente ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine prestabilito, o di rinunciare alla certificazione.

5.7-CERTIFICAZIONE DEI VINI A IG

Secondo quanto previsto dalla Legge 238/2016 all'art. 65 comma 2 e comma 5 lettera c) e secondo quanto previsto dal DM 12 marzo 2019 art. 3 comma 3 e

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 44 DI 50</p>
---	--	--

comma 5, i vini a IGT devono essere oggetto di certificazione mediante controlli a campione, basati su di una analisi dei rischi.

Tali controlli devono assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione dell'IGT rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica.

Le procedure di prelievo e analisi dei vini a IGT sono analoghe a quelle utilizzate per i vini a DOC, tranne che per il numero di esemplari di campione da prelevare che devono essere in numero di 4 come prescritto all' art. 5 comma 12 del DM 12 marzo 2019 , anziché i 6 previsti per le DO, in quanto si effettua il solo esame analitico e non quello organolettico.

Per l'individuazione dei soggetti presso i quali sarà effettuato il prelievo, si procederà ad un sorteggio basato su metodo casuale sempre tenendo conto della rappresentatività di ogni detentore in base a quanto ha rivendicato nell'anno precedente come stabilito dall'art. 3 comma 5, secondo trattino, del DM 12 marzo 2019: “percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell'anno cui si riferisce la verifica”.

6-PORTALE INFORMATICO IRVO DEDICATO AI CONTROLLI ED ALLE CERTIFICAZIONI

L'IRVO sin dal 2012 ha implementato un portale informatico dedicato ai controlli che svolge la funzione di interfaccia

OdC IRVO-Operatori della filiera vitivinicola inseriti nel sistema dei controlli (clienti).

Al momento dell'accettazione della richiesta di assoggettamento da parte degli operatori/clienti vengono inviate a questi, tramite pec, le credenziali di accesso (username e password) al portale informatico IRVO dedicato ai controlli, dove è disponibile un esauriente “Manuale utente” relativo al funzionamento del portale.

Tutte le comunicazioni previste dal sistema dei controlli (Piani di controllo e pertinente normativa) e gli invii dei relativi documenti giustificativi (copia del documento di trasporto, autodichiarazioni di assemblaggio, dolcificazione ec. ec.) vengono effettuate dagli operatori tramite il portale.

Le comunicazioni riguardano sia le movimentazioni di carico e scarico (carico giacenze iniziali dei vini, acquisti, vendite, trasferimenti tra depositi, imbottigliamenti ec. ec.) che le operazioni e trattamenti enologici sui vini (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ec ec.) in grado di modificare i carichi, al fine della verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti anche con riscontro sul Registro telematico.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 45 DI 50</p>
---	--	--

Queste operazioni sono infatti annotate dagli operatori anche sui registri telematici; attualmente dunque gli operatori devono operare una doppia registrazione (Registro telematico e Portale informatico) in attesa che sia completata la totale interconnessione tra registro telematico e portali informatici delle strutture di controllo già avviata dagli OdCC sotto la guida del MASAF.

Il portale stesso, quindi, insieme alla visura del Registro telematico e delle dichiarazioni di produzione e di giacenza annuali messi a disposizione dal SIAN sul suo portale (servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN), diventa così fonte per l'acquisizione da parte dell'OdCC Vini delle informazioni necessarie per monitorare i flussi e le movimentazioni di carico e scarico dei prodotti e cioè effettuare il controllo documentale della rispondenza quantitativa dei prodotti al fine di garantirne la tracciabilità (o rintracciabilità).

Anche i controlli ispettivi, vengono gestiti e monitorati dall'OdCC Vini tramite il portale: sul portale vengono effettuati i sorteggi; sul portale vengono associati i controlli ispettivi agli ispettori cui sono stati assegnati tramite apposita lettera di incarico; gli ispettori dopo l'effettuazione delle visite ispettive in azienda caricano copia dei Verbali sul portale registrando anche eventuali NC rilevate da sottoporre al Comitato per la decisione sulle stesse (conferma o meno della NC ed imputazione del grado di NC, lieve o grave). Tutte queste registrazioni sul portale permettono all'OdCC Vini di monitorare in ogni momento lo svolgimento dei controlli ispettivi attraverso appositi report e filtri, (elenco operatori da ispezionare, visite ispettive assegnate, viste ispettive da assegnare, viste ispettive effettuate, visite ispettive da effettuare, visite ispettive con NC rilevate ec.) ognuno di questi step si può infatti monitorare discriminando per tipologia di soggetto da ispezionare (viticoltore, vinificatore, intermediario vini sfusi, imbottigliatore,) per DO/IG da controllare, per ispettore, per visite ispettive imbottigliatore con prelievo per controllo analitico e visite ispettive imbottigliatore senza prelievo ec ec.).

Anche la gestione e monitoraggio della certificazione avviene, step by step, tramite il portale per mezzo del quale il cliente inoltra la richiesta di certificazione legata alle giacenze delle partite di vino caricate sul portale per le quali richiede la certificazione; la Segreteria Tecnica opera l'assegnazione del prelievo all'ispettore/prelevatore incaricato, questo ultimo a sua volta, effettuato il prelievo, carica il Verbale di prelievo sul portale, quindi la Segreteria Tecnica abbina "virtualmente" il campione prelevato al Laboratorio incaricato cui è stato consegnato fisicamente un campione per l'analisi chimico-fisica; il Laboratorio, dopo l'effettuazione delle analisi, rilascia il certificato di analisi (Rdp) "caricandolo" sul portale dal quale il cliente lo può agevolmente

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 46 DI 50</p>
---	--	--

scaricare; la Segreteria Tecnica quindi smista “virtualmente” il campione alla Segreteria della Commissione di degustazione incaricata per l’analisi organolettica, cui è stato fisicamente consegnato uno dei campioni prelevati, per cui il campione transita allo step successivo “degustazione da effettuare” ; quindi la Segretaria della Commissione, una volta decisa la data della riunione, associa sul portale il campione alla degustazione programmata e dopo la stessa, carica il responso della degustazione sul portale, il campione passa quindi allo step successivo “certificazione da rilasciare”, dopo la riunione del Comitato di certificazione durante la quale vengono esaminate le pratiche di certificazione e quindi firmati i certificati (attestati) finali di idoneità, la Segreteria Tecnica provvede, sempre tramite il portale, al rilascio dei certificati.

In ogni momento, quindi, sia da parte del cliente che da parte dell’OdCC, visionando il portale si ha contezza sullo stadio dell’iter di certificazione di ogni richiesta che, sin dall’inizio dell’iter , cioè dalla domanda di certificazione, è contraddistinta da un codice identificativo che si mantiene per tutto il procedimento di certificazione.

Anche in questa sezione del portale dedicata alla certificazione appositi report permettono di monitorare l’andamento della certificazione, per tipologia di DO/IG, per annata o altro arco temporale prescelto , per singola ditta, ecc.

Il portale informatico tramite la funzionalità “Contatta IRVO” permette agli operatori di inviare agevolmente qualsiasi comunicazione (richiesta di chiarimenti, ecc.) direttamente sulla PEC IRVO dedicata ai controlli , e viceversa, permette pure all’OdCC Vini IRVO tramite la voce “Contatta ditte” di inviare direttamente comunicazioni agli operatori tramite le PEC degli stessi inserite in anagrafica.

Sull’home page del portale vengono inoltre pubblicati in evidenza tutti gli Avvisi dell’ Odcc Vini ai clienti; emanazione di nuove norme e provvedimenti oppure di modifiche delle stesse, eventuali modifiche di disciplinari, ec ec. ec.

7-MODALITA’ DI PAGAMENTO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEI COSTI PREVISTI DAL TARIFFARIO DELLE DOP/IGP

Tutti i pagamenti previsti dai Tariffari

- rivendicazione delle produzioni di uve per i viticoltori
- rivendicazione delle produzioni di vino per i vinificatori
- vendite di vino sfuso per gli intermediari
- imbottigliamenti per gli imbottigliatori

vanno effettuati da parte degli utenti/clienti tramite il sistema del full-service per le aziende che vi aderiscono o tramite pagamento su CC bancario per mezzo

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 47 DI 50</p>
---	--	--

del sistema Pago PA di pagamento elettronico, come ormai obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (DL 76/2020).

7.1-PAGAMENTI TRAMITE FULL-SERVICE

L'IRVO già nell'anno 2013 ha attivato un contratto denominato "Full Services" (FS) che consente agli aderenti di effettuare i pagamenti dovuti tramite addebito automatico su un proprio plafond originariamente costituito e periodicamente reintegrato.

7.2-PAGAMENTI PER LE AZIENDE NON ADERENTI AL FULL-SERVICE

Gli utenti non aderenti al full service possono effettuare i pagamenti dovuti all'IRVO tramite bonifico bancario i cui riferimenti, pubblicati sul sito istituzionale dell'IRVO e sul portale informatico adibito ai controlli, sono:

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - Via Libertà 66 90143 Palermo

IBAN: IT 50 C 05216 04612 000008906046 BIC: BPCVIT2S

7.3 RIVENDICAZIONE (PAGAMENTO) DELLE UVE

7.3.1 VITICOLTORI PURI (tramite modulo cartaceo)

Sono quei produttori di uve da vino DOP e/o IGP che effettuano la raccolta ma cedono interamente l'uva prodotta a terzi, sono obbligati, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del DM 7701 del 18/07/2019, a presentare annualmente all'Agea la dichiarazione di vendemmia entro il 15 novembre. Tali viticoltori, cosiddetti "puri", che non vinificano e cedono le uve a terzi, pur non dovendosi assoggettare al pertinente Organismo di controllo (OdCC Vini IRVO per tutti i vini DOP e IGP siciliani), devono rivendicare le uve prodotte ed effettuare i relativi pagamenti all'OdCC Vini IRVO, per l'anno in corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, utilizzando esclusivamente il modulo cartaceo scaricabile dal sito istituzionale IRVO

7.3.2 VITICOLTORI CHE SONO ANCHE VINIFICATORI

Si tratta di quei viticoltori che sono anche vinificatori e/o imbottigliatori e in quanto tali sono "presenti" (operanti) sul portale informatico adibito ai controlli www.vitevino.eu utilizzandolo per effettuare tutte le comunicazioni previste dal Piano dei Controlli per queste ulteriori categorie di soggetto che rivestono e per effettuare il carico delle giacenze iniziali di prodotto in quanto vinificatori.

Conformemente a quanto stabilito con varie circolari AGEA, sono tenuti a rivendicare le uve tutte le persone fisiche o giuridiche che producono uve da vino,

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 48 DI 50</p>
---	--	--

nonché gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino e/o che ricevono uve da produttori che consegnano loro la totalità dell'uva raccolta (col modello F2).

Per converso, sono esonerati solamente i produttori che conferiscono la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo (cantina sociale, società cooperativa etc.) tramite il modello F2. In tal caso l'obbligo della rivendicazione cade esclusivamente in capo all'organismo associativo.

In tutti gli altri casi (conferitore non esclusivo, vendita, c/lavorazione ecc.) l'obbligo dell'inserimento sul portale e il pagamento dei relativi diritti cade sul produttore delle uve.

L'azienda deve rivendicare esclusivamente le uve di propria produzione, esclusa quindi la produzione totale o parziale di terzi sia che gli sia stata conferita in conto lavorazione sia che sia stata acquistata.

La rivendicazione (pagamento) delle uve deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le operazioni da effettuare sul portale per la rivendicazione (pagamento) delle uve sono riportate nella relativa istruzione operativa (MOD IO Riv.Uve) e prevedono due modalità distinte una per le aziende singole produttrici di uve e una per gli organismi associativi.

7.4 RIVENDICAZIONE (PAGAMENTO) DEL VINO

La rivendicazione dei vini ed il relativo pagamento presuppone il caricamento totale delle giacenze iniziali a qualsiasi titolo detenute alla data del 30 novembre sul portale informatico www.vitevino.eu adibito ai controlli.

I prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere caricati nelle giacenze iniziali dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario. Solamente nell'ipotesi in cui i prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto vengano restituiti prima del 30 novembre (caso in cui viene barrata la casella di restituzione conto lavorazione del quadro F nella propria dichiarazione vitivinicola resa all'AGEA) devono essere caricati nelle giacenze iniziali dall'effettivo proprietario.

I quantitativi da inserire, in entrambi i casi sopra citati, devono essere uguali a quelli rivendicati nella dichiarazione di produzione AGEA (sez. VII – riga G16 per i vini IGP e riga G17 per i vini DOP) che, come è noto, fanno riferimento alle giacenze detenute al 30 novembre

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 49 DI 50</p>
---	--	--

La sez. VII - riga G16 per i vini IGP e riga G17 per i vini DOP - della dichiarazione AGEA deve essere scannerizzata e allegata contestualmente al caricamento delle giacenze iniziali.

I dati inseriti saranno confrontati con le dichiarazioni di produzione.

Per le rivendicazioni vino il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo

Ingiustificati ritardi rispetto ai termini sopra assegnati comporteranno la segnalazione all'autorità competente la quale applicherà le sanzioni amministrativo-pecuniarie previste dalla vigente normativa

Le operazioni da effettuare sul portale per la rivendicazione (pagamento) del vino prodotto sono riportate nella relativa istruzione operativa(MOD. IO Riv. Vino)

8-SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'Organismo di Certificazione IRVO dispone di un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità che fornisce parere in merito a:

- le politiche ed i principi relativi all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- qualsiasi tendenza da parte dell'Organismo di Certificazione IRVO a permettere che considerazioni commerciali o di altro tipo impediscano la fornitura coerente ed imparziale di attività di certificazione,
- aspetti che influenzano l'imparzialità e la fiducia nella certificazione, compresa la trasparenza.

Il Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità è costituito da:

- i clienti dell'OdC IRVO, con numero 1 componente in rappresentanza di ciascuno dei Consorzi Siciliani di Tutela Vini riconosciuti dal MASAF (attualmente sei);
- i clienti delle aziende i cui prodotti sono certificati, con numero da un minimo di 1 al massimo di 3 componenti in rappresentanza delle Enotecche, dei Ristoratori e della Grande Distribuzione;
- le autorità governative, con numero da un minimo di 1 al massimo di 2 componenti in rappresentanza di Enti di Ricerca governativi;
- le organizzazioni non governative, con numero da un minimo di 1 al massimo di 2 componenti in rappresentanza di organizzazioni della società civile;
- i consumatori, con numero da un minimo di 1 al massimo di 2 componenti in rappresentanza di Associazioni dei Consumatori.

<p>Regione Siciliana</p>  <p>Istituto Regionale Del Vino e dell'Olio</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI VINI SICILIANI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA</p>	<p>RG . 01 REV. 4</p> <hr/> <p>PAG. 50 DI 50</p>
---	--	--

Al Comitato l'Organismo di Certificazione IRVO assicura accesso a tutte le informazioni necessarie per poter svolgere le proprie funzioni.

Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione IRVO non segua i pareri del Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità, questi ha il diritto di intraprendere azioni indipendenti, informando le autorità del MIPAAF, gli organismi di accreditamento, le parti interessate, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al punto 4.5 relativi all'Organismo di Certificazione IRVO ed ai suoi clienti.

Nel caso in cui i pareri del Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità siano in contrasto con le procedure dell'Organismo di Certificazione IRVO o con altri requisiti obbligatori, essi non sono seguiti. La Direzione dell'Organismo di Certificazione IRVO documenta le ragioni che l'hanno portata a non seguire tali pareri e conserva le giustificazioni per il riesame da parte del personale appropriato.

9-GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OdC si impegna a tutelare e garantire le condizioni di riservatezza verso terzi prescritte dalla legislazione vigente e dalle norme di riferimento, sulla documentazione e sulle informazioni di cui verrà in possesso in tutti i rapporti intercorrenti con il cliente/operatore interessato. Qualora pervengano richieste d'informazioni e dati da parte dell'autorità giudiziaria l'OdC darà seguito a tali richieste informando comunque al cliente interessato. Al fine di garantire la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo Personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, fa sottoscrivere sia al Personale IRVO sia alle persone che espletano funzioni per conto di IRVO sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito Accordo di Riservatezza.

IRVO assicura che tutto il Personale coinvolto nei processi di certificazione sia a conoscenza delle regole riguardanti la riservatezza e cura la conservazione degli Accordi di Riservatezza firmati dal Personale interessato.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IRVO coinvolte nell'iter di certificazione, all'Operatore cliente e alle Autorità competenti

Nel caso in cui informazioni relative al soggetto richiedente debbono essere divulgate per obblighi di legge, IRVO ne darà avviso all'Operatore stesso.